

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1870)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1962

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre l'abolizione — a far tempo dal 1° gennaio 1962 — dell'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro la stessa data le norme per attuare tale abolizione, attenendosi ai criteri di compensare i Comuni della minore entrata, di mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali, di salvaguardare la riscossione dell'I.G.E. sui vini, di tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e di provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni previste nei primi due punti del citato articolo 8 (compensazione dei Comuni e delegabilità delle entrate comunali) il Governo avrebbe dovuto necessariamente esercitare la delega nell'unico senso emergente dalla retta interpretazione del precetto legislativo, e cioè facendo luogo alla compensazione a favore dei Comuni delle future minori riscossioni mediante accollo a carico del bilancio dello Stato dell'onere relativo, dovendosi ovviamente escludere la possibilità di attuare siffatta compensazione attraverso l'istituzione di nuovi tributi locali o erariali con legge delegata.

Il Governo, peraltro, si è trovato di fronte all'obiettiva impossibilità del bilancio statale di subire siffatto onere senza adeguata contropartita, onde è stato costretto a rinunciare all'esercizio della delega in ordine alle due rammentate questioni della compensazione dei Comuni e della delegabilità delle entrate comunali e ad avviarle a soluzione col presente disegno di legge, il cui *iter* è strettamente collegato con quello del provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare, mentre ha potuto provvedere con decreto delegato in rapporto alle tre ulteriori questioni (rispettivamente indicate nei punti 3, 4 e 5 del ripetuto articolo 8) della salvaguardia della riscossione dell'imposta generale sull'entrata sulle bevande vi-

nose, della tutela del personale delle imposte di consumo e della repressione delle frodi e sofisticazioni nel settore enologico.

La finalità principale perseguita dal presente disegno di legge è dunque quella di far luogo alla compensazione dei Comuni, prevista nel punto 1) del menzionato articolo 8 della legge di delega.

Al riguardo debesi però precisare che il predisposto disegno di legge provvede limitatamente al venturo anno 1962, nella considerazione che l'integrazione da erogare ai Comuni in sostituzione del mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino potrà essere corrisposta dall'Erario dello Stato soltanto per il detto prossimo anno, non potendosi aggravare in via continuativa le finanze statali, di un onere dell'entità approssimativa di ben 37 miliardi complessivi.

Naturalmente la limitazione dell'intervento erariale al solo anno 1962 va intesa nel senso che il Governo si ripromette di varare in tale congruo periodo di tempo una organica riforma del sistema di imposizione comunale sui consumi, che consenta il reperimento di autonome maggiori entrate a beneficio degli enti impositori, nel rispetto della loro potestà impositiva.

La suddetta limitazione temporale del sistema di compensazione predisposto per i Comuni, ha imposto, come logica conseguenza, di limitare correlativamente la risoluzione della questione delle entrate comunali delegabili, prevista nel successivo punto 2) dell'articolo 8, rinviandone il definitivo assetto alla stessa data in cui diverrà operante l'accennata riforma organica del sistema d'imposizione comunale.

Già si è detto che per quanto concerne la salvaguardia della riscossione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (punto 3 dell'articolo 8 di delega) si è provveduto col decreto delegato; in tale sede non si è peraltro potuto risolvere adeguatamente il problema della uniforme determinazione delle tariffe dell'I.G.E. sui vini, nè si è potuto provvedere in tema di sanzioni. A tali lacune intende ovviare il presente disegno di legge.

* * *

L'art. 1 si limita, in sostanza, a prorogare per l'anno 1962 il sistema di compensazione già prescelto dal Parlamento in sede di emanazione della legge n. 1079 del 1959, abolitiva dell'imposta di consumo sul vino, e relativo al solo biennio 1960-61, durante il quale ha avuto luogo la prima fase (riduzione) del procedimento di soppressione dell'imposta anzidetta.

L'art. 2 dispone espressamente la delegabilità, a garanzia di mutui assunti o da assumere da parte dei Comuni, delle somme che saranno erogate dallo Stato per l'anno 1962 a titolo di compensazione per l'integrale soppressione dell'imposta di consumo sul vino.

L'art. 3, allo scopo di realizzare per quanto possibile la necessaria uniformità della misura concreta d'imposizione, demanda al Ministro delle finanze, anzichè alle Intendenze di finanza, la determinazione periodica, con apposita tariffa, anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino,

di mosto e di uve da vino, delle quote fisse d'imposta da riscuotere per ciascuna qualità.

L'art. 4, riallacciandosi al ricordato decreto delegato, introduce la necessaria sanzione a carico degli inadempienti all'obbligo di presentare la denuncia di produzione enologica, giusta l'articolo 2 del decreto stesso, sanzione che è apparso preferibile configurare come pena pecuniaria dell'ammontare variabile da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 40.000.

L'art. 5 estende agli incaricati della riscossione delle imposte di consumo — ai quali il ripetuto decreto delegato ha confermato il compito di riscuotere l'I.G.E. sui vini — la competenza ad accertare le violazioni alle disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi.

L'art. 6 indica, come fonte della necessaria copertura, il provvedimento — presentato contestualmente al presente — concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A compensazione della perdita subita dai Comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nell'anno 1962 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione dell'integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

Ai fini della riscossione dell'imposta generale sull'entrata dovuta per i prodotti vinosi a norma dell'articolo 14 del regio de-

creto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro delle finanze determina periodicamente con apposita tariffa, anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, di mosto e di uve da vino, le quote fisse d'imposta comprensive del rimborso di spese previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, da riscuotersi per ciascuna qualità.

Art. 4.

Per l'omessa presentazione della denuncia di produzione dei prodotti vinosi prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, si applica la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 40.000, fermo restando per i quantitativi rinvenuti o esitati il disposto del secondo e terzo comma del citato articolo 3.

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi sono accertate, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche dagli appaltatori ed incaricati della riscossione delle imposte di consumo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.